

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Melzo, 16 settembre 2011

OGGETTO: DL 13 AGOSTO 2011 N. 138

Con un comunicato stampa di ieri sera, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato che il DL 13 agosto 2011 n. 138, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 settembre.

Pertanto, **a partire da domani, sabato 17 settembre, entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso l'innalzamento dell'aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%.**

Si riportano di seguito le principali modifiche contenute nel decreto legge in corso di pubblicazione.

ALIQUTA ORDINARIA AL 21%

Il testo del decreto in via di conversione prevede:

- l'aumento dell'aliquota ordinaria dal 20% al 21%
- il mantenimento delle aliquote del 4% e del 10%

Regime IVA dei beni <u>ante</u> decreto	Regime IVA dei beni <u>post</u> decreto
➤ beni e servizi al 4%	➤ invariato
➤ beni e servizi al 10%	➤ invariato
➤ beni e servizi al 20%	➤ al 21%

Per individuare l'aliquota applicabile alle operazioni, occorre fare riferimento al "momento di effettuazione" della cessione di beni o della prestazione di servizi ai sensi dell'art. 6 Dpr 633/72.

In considerazione dell'incidenza sulle operazioni commerciali (in particolare nei confronti di privati), si ritiene opportuno esaminare gli effetti dell' incremento dell'aliquota.

INDIVIDUAZIONE DELL'ALIQUTA APPLICABILE - IL MOMENTO IMPOSITIVO

Per individuare l'aliquota Iva applicabile alle operazioni a cavallo rispetto alla data di entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota si deve tenere in considerazione il "momento di effettuazione" della stessa ai sensi dell'art. 6 Dpr 633/1972.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

A) REGOLA GENERALE: si dovrà fare riferimento:

1. per le cessioni di beni immobili: alla data di stipula del contratto; tutti i rogiti notarili successivi all'entrata in vigore avranno l'applicazione della nuova aliquota ove si applichi l'Iva (e non l'esenzione) ad l'aliquota ordinaria (e non ridotta).

2. per i beni mobili: al momento della consegna o della spedizione dei beni, come eventualmente risultante dal DDT emesso.

Esempio :


- beni ceduti senza DDT in data anteriore alla pubblicazione in G.U. della legge di conversione: si applica la nuova aliquota Iva (scatterà la presunzione di consegna all'acquirente alla data della fattura immediata)
- beni consegnati ante pubblicazione in G.U. con DDT e fatturati il 15 del mese successivo (fatturazione differita): si applica la vecchia aliquota Iva.

3. per le prestazioni di servizio: al momento del pagamento dell'emolumento, o del completamento della prestazione; per le prestazioni con pagamento parziale del corrispettivo l'operazione si considera effettuata nel limite dell'importo pagato.

Esempio: Artigiano effettua una prestazione per la quale pattuisce un compenso di €. 10.000, da corrispondere in 2 rate:

- la prima rata di €. 8.000 è fatturata ante pubblicazione in G.U.: applica l'Iva al 20%
- la seconda rata di €. 12.000 è stata pagata post pubblicazione in G.U.: sarà fatturata

al 21%.



MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

CESSIONI AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA

Nel caso di cessioni nei confronti degli **enti pubblici** si verifica uno sdoppiamento tra il momento in cui l'operazione viene effettuata (con la consegna dei beni) e quello in cui risulta esigibile (con il pagamento del corrispettivo). Al fine di evitare che l'innalzamento dell'aliquota possa colpire tali operazioni, è disposto che:

- l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria al 21% **non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici (indicati nell'art. 6 c. 5 Dpr 633/72)**
- **per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione la fattura risulti già emessa e registrata "in sospensione d'imposta" in quanto il corrispettivo non sia stato ancora pagato**.

Per tali cessioni l'aliquota da applicare sarà ancora il 20%.

ENTI PUBBLICI (di cui all'art. 6 c. 5 Dpr 633/72):
<ul style="list-style-type: none">• Stato• organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica• enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti• camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura• istituti universitari• unità sanitarie locali• enti ospedalieri• enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico• enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza

IVA PER CASSA (art. 7 DL 185/2008)

Il decreto-legge nulla dispone riferimento ad una situazione del tutto analoga a quella precedente, riferita ai soggetti che hanno inteso differire il momento impositivo, facendo coincidere con il momento del pagamento (v. Info Fisco 072/2009). In tal caso la fissazione dell'aliquota avverrà in funzione della data del pagamento (non sarà dunque ammesso applicare l'aliquota 20% anche se la consegna dei beni sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della norma, a meno di futuri chiarimenti in tal senso da parte dell'Agenzia).

FATTURE DEI PROFESSIONISTI

A titolo di esempio si riportano due fatture emesse rispettivamente da un professionista iscritto ad un Albo che ha istituito una Cassa previdenziale ed un professionista sprovvisto di Cassa.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Professionista con Cassa professionale

Competenze	€	1.000,00
Cassa Previdenza - 4%	€	40,00
Imponibile IVA	€	1.040,00
IVA - 21%	€	218,40
Totale fattura	€	1.258,40

Professionista "senza Cassa"

Competenze	€	1.000,00
Gest. Separata INPS - 4%	€	40,00
Imponibile IVA	€	1.040,00
IVA - 21%	€	218,40
Totale fattura	€	1.258,40

Rit. d'acc. (20% su 1.000)	€	200,00
Netto a pagare	€	1.058,40

Rit. d'acc. (20% su 1.040)	€	208,00
Netto a pagare	€	1.050,40

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI - PROSPETTO

OPERAZIONE	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
Cessione beni mobili	Consegna o spedizione del bene
Cessione di beni immobili	Stipula dell'atto pubblico
Prestazioni di servizi	Pagamento
e inoltre:	
Cessione per atto di una pubblica autorità (espropri e requisizioni)	Pagamento
Cessioni periodiche in base a contratti di somministrazione	Pagamento
Autoconsumo o destinazione a finalità estranea di beni	Prelievo del bene
Autoconsumo o destinazione a finalità estranea di servizi	Atto della ultimazione del servizio
Cessione in base a contratto estimatorio	Vendita da parte del cessionario
Cessione di beni nei confronti dello Stato o di altri enti pubblici	Pagamento
Passaggi dal committente al commissionario	Vendita da parte del commissionario
Assegnazioni di abitazioni da parte di cooperative edilizie	Atto pubblico di assegnazione
Cessione di determinati prodotti farmaceutici	Pagamento
Operazioni da parte di enti associativi nei confronti degli associati	Pagamento

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE AD € 2.500

Il legislatore adegua le disposizioni vigenti in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio riducendo il limite per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni economiche.

Con effetto dal 13/08/2011 il limite massimo per:

- **l'effettuazione di pagamenti "in contanti"**
- **emissione di assegni "trasferibili" o "non intestati"**

viene abbassato da € 5.000 ad € 2.500

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

N.B.: il divieto scatta già per importi uguali a €. 2.500; il trasferimento in contanti è ammesso fino a €. 2.499,99.

I libretti al portatore di importo pari o superiore, dovranno essere estinti o riportati "entro soglia" entro la data del 30/09/2011.

Sanzione: minimo €. 3.000 (per somme > €. 50.000, la sanzione minima è di €. 15.000)

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE (ART. 49 D.LGS 231/2007)

OBBLIGHI	DESCRIZIONE
LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE E/O DI TITOLI "AL PORTATORE"	DIVIETO di effettuare tra soggetti diversi (anche se privati) senza il tramite di un intermediario finanziario (es.: banca) il trasferimento, a qualsiasi titolo: <ul style="list-style-type: none">• di denaro• di libretti di risparmio bancari o postali al portatore o altro titolo al portatore di importo pari o superiore a €. 2.500
ASSEGNI NON TRASFERIBILI	OBBLIGO di indicare: <ul style="list-style-type: none">• su assegni postali, bancari e circolari• su vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a €. 2.500 ⇒ il nominativo o la ragione sociale del beneficiario ⇒ e la clausola di non trasferibilità
SEGNALAZIONE AL MEF	I professionisti di cui all'art. 12 Dlgs 231/07 devono segnalare le violazioni alle disposizioni precedenti di cui abbiano conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN AL 20%

A partire dal 1/01/2012, le previgenti aliquote del 12,5% e del 27% sono accorpate in una aliquota unica fissata nella misura del 20%:

- ➔ per le ritenute e le imposte sostitutive
- ➔ applicabili al di fuori del reddito d'impresa (alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali per investimenti dell'attività istituzionale)

su:

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

- ➔ redditi di capitale: interessi, premi e altri proventi di cui all'art. 44 Tuir (es.: finanziamenti, dividendi non qualificati, ecc.)
- ➔ redditi diversi di natura finanziaria (art. 67 c. 1 lett. da c-bis a c-quinquies Tuir), tra cui principalmente i capital gain da cessione di partecipazioni non qualificate

Nota: la manovra inasprisce l'aliquota in precedenza prevista in via generalizzata nel 12,5%. Migliora tuttavia la tassazione sugli interessi dei C/C bancari e postali, depositi di risparmio e certificati di deposito e su alcuni altri proventi, che viene ridotta dal 27% al 12,5%.



DEROGHE: rimangono esclusi dall'applicazione della nuova aliquota al 20% :

- la ritenuta/imposta sostitutiva del 12,5% prevista per:
 - ✓ titoli di Stato italiani e titoli ad essi equiparati (Bot, Btp, Cct, Ctz, ecc.)
 - ✓ i titoli di Stato esteri non inclusi nella "black list"
 - ✓ i titoli di risparmio per l'economia meridionale
 - ✓ forme di previdenza complementare e specifici piani di risparmio appositamente istituiti.
 - ✓ l'imposta sostitutiva dell'11% sui risultati percepiti dai fondi pensioni italiani.

Nessuna modifica dal Decreto in esame anche per :

- dividendi e capital gain relativi a partecipazioni qualificate (quotate o meno)
- gli interessi ed i canoni corrisposti a società residenti in uno Stato UE (come da nuovo comma 8-bis, dell'art. 26, DPR n. 600/73)
- gli utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati UE o dell'Accordo sullo spazio economico europeo "white list" (ritenuta dell'1,375%).

CAPITAL GAIN: con riferimento alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate a partire dal 2012 si assisterà:

- ➔ partecipazioni non qualificate: ad un aumento della tassazione che passerà dall'attuale 12,5% al 20%
- ➔ partecipazioni qualificate: la tassazione è invariata (aliquota Irpef sul 49,72% della plusvalenza).

DECORRENZA - AFFRANCAMENTO REGIME TRANSITORIO

La nuova misura entra **in vigore a partire dal 1° gennaio 2012.**

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone


Evento discriminante: in particolare, la nuova aliquota del 20% è applicabile:

- ➔ dividendi e proventi assimilati: distribuiti dall'1/01/2012 (non rileva la delibera)
- ➔ capital gain e altri redditi diversi: realizzati (data del rogito) a decorrere dall'1/01/2012
- ➔ obbligazioni e titoli similari (art. 2 c. 1 DLgs. 239/96): agli interessi (es.: cedole), premi e ogni altro provento (es.: aggio di emissione) maturati dall'1/01/2012
- ➔ altri interessi, premi e proventi di cui all'art. 44 Tuir: divenuti esigibili dall'1/01/2012 (es: agli interessi su finanziamento soci fruttifero da pagarsi nel 2012)
- ➔ risparmio "gestito" (art. 7 D.Lgs. 461/97): ai risultati maturati a decorrere dall'1/01/2012

Esempio :Il sig. Rossi possiede obbligazioni FIAT per un controvalore di € 100.000, emesse ad un tasso nominale del 3% lordo, conferite in gestione "amministrata" ad un istituto di credito. Le obbligazioni, emesse il 1/10/2010 con scadenza triennale, prevedono la corresponsione degli interessi ogni 12 mesi. La Banca effettuerà le seguenti trattenute sulle cedole in scadenza al 31/03/2012:

- interessi maturati nel 2011: $(100.000 \times 3\% \times 3/12 \text{ mesi}) \times 12,5\% = 750 \times 12,5\% = \text{€} . 93,75$
- interessi maturati nel 2012: $(100.000 \times 3\% \times 9/12 \text{ mesi}) \times 20\% = 2.250 \times 20\% = \text{€} . 281,25$.

Contratti assicurazione vita e di capitalizzazione : è applicabile l'aliquota del 12,5% per i contatti sottoscritti fino al 31/12/2011 relativamente ai redditi maturati dalla sottoscrizione/acquisto della polizza fino al 31/12/2011 relativamente ai redditi maturati dalla sottoscrizione/acquisto polizza fino al 31/12/2011.



Affrancamento dei redditi diversi: per la determinazione del reddito realizzato a decorrere dall'1/01/2012, sarà possibile affrancare la plusvalenza latente alla data di entrata in vigore del decreto:

- utilizzando in luogo del costo storico (o del valore rideterminato al 1/01/1998 ai sensi dell'art. 14 Dlgs 461/97) delle partecipazioni, dei titoli o degli altri strumenti finanziari (anche conferiti in risparmio amministrato)
- il "valore di mercato" al 31/12/2011

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Le disposizioni attuative saranno emanate con apposito DM (dovrebbe essere prevista un'apposita perizia del valore dei beni).

STRUMENTO	FINO AL 2011	DAL 2012
C/C, depositi a risparmio e certificati di deposito	27%	20%
Obbligazioni di durata ≤ 18 mesi		
Titoli e certificati atipici		
Dividendi non qualificati (italiani o esteri)		
Dividendi qualificati esteri (rit. d'acconto)		
Obbligazioni di durata > 18 mesi		
Titoli cambiari		
Fondi di investimento		
Risparmio gestito		
Capital gain non qualificati		
Assicurazioni vita		
Finanziamenti soci		
	12,50%	

OMESSA FATTURAZIONE PROFESSIONISTI

Il decreto introduce una nuova **sanzione accessoria di natura amministrativa** (nuovo art. 12 c. 2sexies DLgs 471/97) **per i professionisti che, in presenza di determinati requisiti, omettono l'emissione del documento che certifica i corrispettivi (ricevuta fiscale, parcella, fattura).**

AMBITO APPLICATIVO: è prevista

- la sospensione dall'albo da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 1 mese, estesa da 15 giorni fino a 6 mesi in caso di recidiva

in presenza:

- di lavoratori autonomi iscritti in Albi o Ordini professionali (commercialisti, avvocati, ecc.)
- cui siano "contestate" 4 distinte violazioni all'obbligo di emissione di fattura compiute in giorni diversi
- nell'arco di un quinquennio.

Studi associati: per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività professionale in forma associata la sanzione è applicata nei confronti di tutti gli associati.

Decorrenza: il computo delle 4 violazioni in 5 anni decorre dalle violazioni contestate a partire dal 13 agosto 2011 (data entrata in vigore del Decreto). E' escluso qualsiasi effetto retroattivo (eventuali contestazioni già intervenute non faranno cumulo a tal fine). L'atto di sospensione è comunicato all'Albo/Ordine professionale, affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito Internet.

8

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Organo competente:

- ➔ l'adozione del provvedimento spetta alla DRE territorialmente competente; esso va notificato nel termine di 6 mesi dalla contestazione della violazione, a pena di decadenza.
- ➔ il controllo sull'effettività della sospensione spetta all'agenzia delle entrate o alla Gdf.

CONTESTAZIONE: la sanzione accessoria immediatamente esecutiva fin dal momento della 4° contestazione nel quinquennio (in deroga alle previsioni generale secondo cui le sanzioni accessorie sono applicate solo quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo; ciò significa che l' non si deve attendere l'esito dell'eventuale contenzioso instaurato).

PREMIO DI CONGRUITA' DA STUDI DI SETTORE

La manovra restringe l'ambito applicativo del premio di congruità riconosciuto ai contribuenti che risultino congrui agli studi di settore.

Disposizioni previgenti

Nei confronti dei soggetti che risultano congrui (anche in seguito di adeguamento) agli studi di settore e che abbiano correttamente compilato i dati del modello (art. 10 c. 4-bis L. 146/98) non è ammesso procedere ad accertamenti basati su presunzioni semplici qualora l'ammontare dei maggiori ricavi/compensi accertati sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati e comunque non superiori a €. 50.000.

La congruità va verificata sulla scorta dell'analisi di congruità e normalità economica, tenendo conto dell'eventuale dell'applicazione dei correttivi anticrisi (non rileva l'eventuale incoerenza, al contrario).

DISPOSIZIONE ATTUALE

il Decreto aggiunge una ulteriore condizione per beneficiare della preclusione dall'accertamento:

- ➔ che il contribuente risulti congruo anche nel periodo d'imposta precedente a quello interessato.

Revisione periodica: in sede di revisione periodica degli studi (che può essere ultimata entro il 31 marzo dell'anno successivo al quale gli studi si riferiscono) può comprendere la possibilità di istituire o aggiornare gli indicatori di normalità economica.

DEDUCIBILITA' MINUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI

Le minusvalenze su partecipazioni di cui all'art. 67 c. 1 lett. da c-bis) a c-quater) Tuir:

- realizzate entro il 31/12/2011

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

- possono essere dedotte dalle future plusvalenze e dai redditi diversi di cui alle lett. da c-bis) a c-quinquies) del citato comma 1 limitatamente al 62,5% del loro ammontare anziché al 100%.

Nota: ciò per compensare l'aumento di aliquota che avrebbero scontato le plusvalenze in assenza delle minusvalenze (infatti il 62,5% è pari al rapporto tra 12,5% e 20%)

Rimane invariato:

- il limite temporale dei 5 anni per il riporto delle stesse (art. 68 c. 5 Tuir)
- la deducibilità "piena" (al 100%) delle minusvalenze realizzate dal 1/01/2012.

RIDUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI

Il taglio dei regimi "di favore fiscale" contenuto nell'art. 40 DL 98/2011 (conv. con modificazioni in L. 111/2011) viene anticipato di un anno.

Pertanto, alle agevolazioni contenute nell'Allegato C-bis del DL n. 98/2011:

- ➔ che riguardano qualsiasi imposta (Irpef/Ires, Irap, Iva, imposte indirette, ecc.)
- ➔ per qualsiasi contribuente (imprenditori e non)

la riduzione è applicabile nella misura:

- ➔ **del 5%: dal periodo d'imposta 2012**
- ➔ **del 20%: dal periodo d'imposta 2013.**

In alternativa (anche parziale) al taglio delle agevolazioni fiscali potrà essere disposta, con apposito DPCM, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa. Tale riduzione non sarà applicata qualora entro il 30/09/2012 venga attuata la c.d. "Riforma fiscale".

AUMENTO ADDIZIONALI IRPEF

A decorrere dal 2012 (e non più dal 2013) le Regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disporre l'aumento o la riduzione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF di base. L'aliquota di base attualmente in vigore è pari allo 0,9%, sino alla nuova rideterminazione.

L'incremento non potrà essere superiore:

- allo 0,5% per gli anni 2012 e 2013;
- all'1,1% per il 2014;
- al 2,1% a decorrere dall'anno 2015.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Fino al 31.12.2011, rimangono ferme le aliquote dell'addizionale IRPEF delle Regioni che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011, sono superiori all'aliquota di base (ovvero allo 0,9%) salva la facoltà delle stesse di deliberare la loro riduzione fino all'aliquota di base. Si prevede, infine, che I Comuni possono deliberare aumenti dell'addizionale IRPEF fino al raggiungimento di un'aliquota complessiva pari allo 0,8%. Qualora tale aumento sia deliberato entro il 31.12.2011 questo potrà avere effetto già sull'acconto da versare dal mese di marzo 2012.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Merkaba Consulting S.r.l.

